



COVID-19: ricognizione ordinanze oggetto di proroga 25,27,29,30,31,32,33,37,38 aggiornata all'ordinanza n. 47 del 5 dicembre 2020

Ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33."*

Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- Divieto assembramenti
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale

Disposizioni per le attività economiche, produttive e le attività di formazione

- consentite: attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante; attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese
- attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie
- attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici, tatuatori e gli altri servizi o centri per il benessere fisico)
- ripresa delle esperienze formative attraverso l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza
- a soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la prestazione in presenza di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché gli esami finali e le attività di verifica, tutoraggio, accompagnamento e orientamento dei diversi percorsi professionali
- agli enti pubblici e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento in modalità in presenza sia della parte teorica sia delle attività pratiche o di laboratorio, degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore - rientrano altresì le attività formative, effettuate da soggetti pubblici o privati, quali i corsi musicali e i corsi hobbistici



- attività degli informatori scientifici del farmaco, agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, sanitari e di cosmetici
- attività dei servizi di istruzione di cui al codice ATECO 95.5 (tra cui i corsi sportivi e ricreativi, formazione culturale, autoscuole, scuole e corsi di lingua), delle agenzie di commercio e immobiliari, le attività di gestione dei parchi, orti botanici, giardini zoologici, delle riserve naturali e simili.

Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni

- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020
- consentite, nell'ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive
- consentita l'attività sportiva e l'attività motoria all'aperto
- attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, è consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, pubbliche e private
- consentita, nell'intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, la nautica da diporto su mezzi privati.
- consentita, nell'intero territorio regionale, l'attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, maneggi o altre zone autorizzate per l'addestramento, compresa l'attività del servizio di custodia
- consentita l'attività degli esercizi di cura e toelettatura degli animali da compagnia, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04 comprese quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture

Ulteriori disposizioni

- consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- consentito, nell'intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd. "*Sus scrofa Linnaeus* ") sull'intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia



- consentite, sull'intero territorio regionale, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, le attività della silvi coltura e delle altre attività forestali nonché l'utilizzo di tali aree e dei servizi di supporto a dette attività, le attività di manutenzione delle aree verdi da parte di soggetti pubblici o privati, professionali e non professionali; le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico

Misure per le attività turistico-ricettive, ludico-ricreative e strutture termali

- consentite, nell'intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale
- consentite le attività delle strutture turistico ricettive, anche all'aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere
- attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali
- ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante
- autorizzata l'attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali

Circoli culturali, musei, biblioteche, attività escursionistica, servizi per l'infanzia e l'adolescenza

- consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del distanziamento sociale
- consentita l'apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura (codice ATECO 91)
- consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna e comunque dell'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta
- consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni

Tutto nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome" ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento

Ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del*



decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative"

Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- consentito l'accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto
- consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici
- consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all'aperto, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti simili ed aree verdi, nonché centri o campi estivi e oratori
- consentite le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe
- consentita la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all'aperto, anche viaggianti
- ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili
- ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali. Con riferimento all'attività del ballo, tale attività è consentita esclusivamente negli spazi all'aperto
- consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico
- consentiti, a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020
- consentito lo svolgimento di ricevimenti nell'ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali
- consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l'esercizio di stage e tirocini extracurricolari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese), sia per



la parte teorica che la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell'ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l'inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi

- attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all'aria aperta, sono tenute a mantenere, per un periodo di almeno 14 giorni, l'elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero alloggiati presso le medesime strutture

Il tutto nel rispetto delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 (allegato n. 9) e alla presente ordinanza + indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020

Ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma I, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni"

Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- Procedura per tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1 all'ordinanza

Ulteriori disposizioni

- ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali contenute nel documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome del 25 giugno 2020, contenente le "Proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra" (allegato 2) come integrate dalle "Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto" (allegato 3) elaborate dalla Task force Coronavirus della Regione Basilicata



REGIONE BASILICATA

- integrazione delle misure precauzionali definite nelle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome l'11 giugno 2020, di cui all'allegato n. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, relative allo svolgimento dei ricevimenti nell'ambito di cerimonie ed eventi assimilabili, di cui al comma 1, dell'articolo 2, dell'ordinanza del 14 giugno 2020, n. 27, con le "Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata", elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata in data 9 luglio 2020 (allegato 5), nonché "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-Co V-2" (allegato 6), elaborate dal Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19, in data 25 maggio 2020, dall'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020) e dalla "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia CO VID-19" (allegato 7) del medesimo Istituto (Rapporto COVID-19- n. 21/2020. Versione del 3 maggio 2020)

Ordinanza n. 30 del 17 luglio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, e proroga di disposizioni"

Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- Fermo restando le attività economiche, produttive e ricreative già autorizzate con i precedenti provvedimenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29, disciplinate dalle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soggette al puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui alle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e allegato alla presente ordinanza (Allegato 1)
- A integrazione del documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome del 25 giugno 2020, contenente le "Proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra" ai fini del raggiungimento dell'intesa con il Ministero della salute e l'Autorità di



Governo delegata in materia di Sport per le attività degli sport di contatto e di squadra, sono confermate e restano in vigore le “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto”, elaborate dalla Task-force Coronavirus della Regione Basilicata

- A integrazione delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 9 luglio 2020, sono confermate e restano in vigore le “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata in data 9 luglio 2020, nonché le “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” elaborate dal Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19, in data 25 maggio 2020, dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020) e la “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19” del medesimo Istituto (Rapporto COVID-19 - n. 21/2020. Versione del 3 maggio 2020), allegate all’ordinanza 10 luglio 2020, n.29.

Ordinanza n. 31 del 31 luglio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di proroga termini."

Disposizioni di carattere generale

- Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le disposizioni di cui all'ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 sono confermate e restano in vigore sino al 31 agosto 2020, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento della situazione epidemiologica.

Ordinanza n. 32 del 14 agosto 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di proroga dell'efficacia di misure regionali e ulteriori misure urgenti in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19"



Disposizioni di carattere generale

- adozione sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.
- Divieto assembramenti
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei seguenti termini: è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.

Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- 1. Fermo restando le attività economiche, produttive e ricreative già autorizzate con i precedenti provvedimenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29, disciplinate dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soggette al puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e allegate alla presente ordinanza (Allegato 1).
- su tutto il territorio regionale restano ferme e continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, le misure già adottate con le ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1 agosto 2020. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle previste con l'ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 che cessano di produrre effetti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'allegato 3 dell'ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 recante le “linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto” elaborate dalla Task-force Coronavirus della Regione Basilicata, è **sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento**.
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale **sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati**



all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Misure in materia di ingressi o rientri dall'estero

- confermate e restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dell'ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. 2. L'elenco degli Stati e dei territori esteri di cui all'allegato 1 alla citata ordinanza 10 luglio 2020, n. 29, è sostituito dall'elenco degli Stati e territori esteri di cui all'Elenco A e B dell'Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, allegato al presente provvedimento. 3. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermi i divieti e le limitazioni di ingresso e transito nel territorio nazionale stabiliti dall'articolo 4 e seguenti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza le misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 dell'ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 trovano applicazione, oltre che agli ingressi o ai rientri dagli Stati o territori esteri di cui all'Elenco C, D, E e F dell'Allegato 20 al predetto decreto, anche a tutte le persone residenti o domiciliate nella Regione Basilicata che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Regione.

Ordinanza n. 33 del 7 settembre 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga dell'efficacia di misure regionali e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"

Disposizioni di carattere generale

- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le misure statali già vigenti, sull'intero territorio regionale restano ferme le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata;
 - b) è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - c) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.



Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

- Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate e restano efficaci, fatto salvo quanto espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all'ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, salvo quanto previsto dal comma 2.
- All'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 3, gli allegati 15 ("Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico") e 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) ivi richiamati, sono sostituiti dagli allegati 15 di cui all'allegato A e 16 di cui all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020; allegati al presente provvedimento.
 - b) all'articolo 3, comma 2, l'allegato 20 ivi richiamato, recante "Spostamenti da e per l'estero" è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020; allegato al presente provvedimento.

Ordinanza n° 37 del 7 ottobre 2020: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni di proroga dei termini*"

Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19

- Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché le misure dell'ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35.

Ordinanza n° 38 del 14 ottobre 2020: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19 e in materia di trasporto pubblico locale, sport di contatto e di ingressi o rientri dall'estero*"

Disposizioni di carattere generale



- Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020. (Allegato A)

Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19

- 1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
- 2. All'ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lett. c) è sostituita dalla seguente: “c) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.”; b) l'articolo 3 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) è abrogato.
- 3. All'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, l'articolo 3 (Misure in materia di ingressi o rientri dall'estero) è abrogato. 4. Fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, è fatto divieto di svolgere gare, competizioni e le attività connesse allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e/o società dilettantistiche non riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli - idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi - emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva. Per gli aspetti connessi allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
- 5. Restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- 6. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di trenta persone e nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure



minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, emanate con ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. Resta fermo il divieto dell’attività del ballo e di karaoke.

Le disposizioni delle ordinanze 40 – 42 – 43 sono sostituite da quelle dell’ordinanza 47

Ordinanza n. 47 del 5 dicembre 2020: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19"*

Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19

sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, (fra cui parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi divertimento permanenti e viaggianti) ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
- d) l’attività sportiva o attività motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;
- f) restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato



italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, fermo il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

- g) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
- h) fermo quanto previsto alla lett.e), è consentito svolgere attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi all'aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Resta consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale anche per sport di squadra e attività sportiva di base, previsti dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport di contatto, fermo il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento;
- i) restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- j) sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- k) sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
- l) sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all'aperto;
- m) sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- n) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 1, comma 10, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- o) sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- p) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di



- somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- q) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
 - r) l'accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l'eventuale autorizzazione della direzione sanitaria potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali" (Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità - Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegato all'ordinanza 21 ottobre 2020, n. 39; s) è vietato l'accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. - Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa e, comunque, nel rispetto di procedure e/o regolamenti condivisi tra i direttori delle U.O. e la Direzione sanitaria aziendale riferite a singole e motivate criticità dei pazienti degenti. L'eventuale accesso autorizzato potrà avvenire previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19;
 - r) fermo restando quanto disposto con l'Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
 - 2. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull'intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19

Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio della regione

Disposizioni di proroga dei termini

gS.XII.2020